



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 413/12

di iniziativa del Consigliere R. MAMMOLITI, D. BEVACQUA, E. ALECCI, A.
BRUNI, F. IACUCCI, G. MURACA recante:

"Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale nelle aree interne";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/7/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/7/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa citata

Legge regionale 12/10/2012, n. 45 - Calabria pag. 3
Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Documentazione citata

Deliberazione Giunta regionale n. 45 della seduta del 10 Febbraio 2025 pag. 22
Approvazione Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anni 2025 - 2026.

Normativa regionale

Legge regionale 16/05/2013, n. 25 - Calabria pag. 26
Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

Legge regionale 19/10/1992, n. 20 - Calabria pag. 41
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Documentazione correlata

Delibera della Giunta regionale 27/02/2024, n. 52 - Calabria pag. 52
Approvazione Programma Forestale Regionale.

Legge regionale 12/10/2012, n. 45 - Calabria

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 ottobre 2012, n. 19, S.S. 20 ottobre 2012, n. 2.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, tutela delle zone di particolare interesse ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile e del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni, definisce i principi di indirizzo per incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio e contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

2. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del [decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#) (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#) (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) come modificato dalla [legge 35/2012](#), del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

Art. 2 Principi e finalità.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal [D.M. 16 giugno 2005](#) del Ministro dell'ambiente (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove:

- a) la difesa idrogeologica;
- b) la funzionalità degli ecosistemi forestali;
- c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;
- d) la valorizzazione del paesaggio e il miglioramento dei prodotti del bosco legnosi e non legnosi;
- e) il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree a prevalente interesse silvopastorale;
- f) l'attenta formazione delle maestranze forestali, degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali;
- g) gli interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta;
- h) iniziative atte a valorizzare la funzione socio-economica del bosco;
- i) l'ampliamento e il miglioramento delle aree forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio;
- j) l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- k) l'approvazione ed il controllo dell'attuazione dei piani di gestione forestale, la stesura dell'inventario forestale regionale e l'informatizzazione del patrimonio forestale regionale;
- l) la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale;
- m) l'attività di ricerca e sperimentazione tesa a favorire l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
- n) la tenuta e l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme, istituito ai sensi del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#) (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) al fine di tutelare e conservare gli ecosistemi forestali e, in tale ambito, controllare la produzione vivaistica pubblica e privata per la produzione di piante e certificarne la provenienza;
- o) lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
- p) la gestione forestale sostenibile compresa la certificazione forestale di processo e di prodotto.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al comma 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con gli Stati esteri.

Art. 3 Funzioni della Regione.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione secondo la normativa vigente.

1-bis. Ai sensi dell'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.

1-ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al settore competente del dipartimento agricoltura, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla [legge 24 novembre 1981 n. 689](#) e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.

Art. 4 Definizioni.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Con la definizione di "bosco" si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del [D.Lgs. 227/2001](#). Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.
3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
4. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
 - d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;
 - e) le sugherete;
 - f) gli ericeti;
 - g) la macchia mediterranea.
5. La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'[articolo 142, comma 1, lettera g\), del decreto legislativo n. 42 del 2004](#).
6. Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.
7. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi di interesse forestale, anche attuata nell'ambito delle politiche nazionali di sviluppo forestale ed europee di sviluppo rurale, finalizzata alla produzione di legno di qualità o di quantità e di biomassa per fini energetici. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale tecnico economico, l'arboricoltura da legno non comporta di per sé l'assoggettamento al vincolo idrogeologico e forestale dei terreni su cui è esercitata.
8. Con l'espressione "selvicoltura" si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:
 - a) l'ottenimento di produzione legnosa;
 - b) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;
 - c) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della complessità del sistema;
 - d) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.
9. Con l'espressione taglio colturale, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 149 del D.Lgs. 42/2004](#) e

dell'[articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 227/2001](#), si indicano i tagli condotti nel ciclo di coltivazione del bosco ed eseguiti in conformità agli strumenti di pianificazione forestale - piani di assestamento forestale, piani di coltura, piani di taglio - e regolarmente approvati o, in mancanza di questi, alle disposizioni dettate dai relativi regolamenti.

10. È considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo da ceduo semplice, o ceduo semplice matricinato, a ceduo composto o a fustaia.

11. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al comma 13, ogni intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, per cui sono da ritenere insussistenti i requisiti di cui al comma 2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità.

12. Per sostituzione di specie si intendono gli interventi finalizzati alla introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, ancorché diverse da quelle preesistenti.

13. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento.

14. Per sistemazioni idraulico-forestali si intendono gli interventi di carattere intensivo e estensivo che si attuano congiuntamente nel territorio ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.

15. Ai fini della presente legge, sono considerati alberi monumentali, ai sensi della [legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47](#) (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e boschi vetusti, i singoli esemplari e le specifiche aree boscate, di origine naturale o antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse tali da richiedere una speciale conservazione.

16. Per viabilità forestale si intende la rete viaria dedicata al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, incluse le infrastrutture ad essa funzionali, nonché al collegamento con la rete viaria pubblica.

17. Le norme regolamentari definiscono gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

18. Si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4.

Art. 5 Regolamenti forestali.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco, delle aree boscate e pascolive, la Regione adotta regolamenti forestali, di seguito definiti "regolamenti", con riferimento all'intero territorio regionale.

2. I regolamenti dettano le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conformano alla prescrizioni dei piani di bacino di cui al [D.Lgs. 152/2006](#), e tengono altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat come previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#).

3. Attraverso i regolamenti di cui al comma 1, la Regione disciplina:

- a) le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;
- b) la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio

regionale forestale.

4. La Regione, nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con Delib.G.R. 20 maggio 2011, n. 218 e la [legge regionale 26 agosto 1992, n. 15](#) (Disciplina dei beni in proprietà della Regione) e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le P.M.P.F. di cui al comma 4 regolano le attività di gestione forestale per le seguenti finalità:

- a) l'applicazione del vincolo idrogeologico e delle attività silvo-pastorali in attuazione del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#) e del [D.Lgs. n. 227/2001](#);
- b) tutela dell'assetto idrogeologico ([D.Lgs. 152/2006](#));
- c) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane ([legge 31 gennaio 1994, n. 97](#));
- d) tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici ([legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), [D.Lgs. 42/2004](#), [D.Lgs. 152/2006](#));
- e) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 ([D.P.R. 357/1997](#), [D.P.R. 120/2003](#), [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#)).

6. La Giunta regionale approva i regolamenti forestali entro il 31 dicembre 2018[3].

Note:

[3]Comma dapprima sostituito dall'[art. 3, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)) e poi così modificato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#). Il testo originario era così formulato: «6. La Giunta regionale approva i Regolamenti Forestali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

CAPO II

Programmazione e pianificazione forestale

Art. 6 Ruolo della pianificazione [4].

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione, in conformità al Piano Forestale Regionale ed ai documenti di programmazione adottati in relazione al piano stesso, promuove la pianificazione forestale come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo in armonia con i principi sanciti all'articolo 2.

2. Il Piano Forestale Regionale, di seguito definito anche "PFR", rappresenta il documento fondamentale di programmazione delle attività in campo forestale e si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai criteri generali di intervento indicati nel [decreto del Ministro dell'ambiente del 16 giugno 2005](#).

3. La Regione provvede alla redazione e revisione del Piano Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale di cui alla [legge 296/2006](#). Il Piano Forestale Regionale, secondo quanto stabilito nel PQSF/2008, attraverso lo studio e la conoscenza delle caratteristiche principali del patrimonio forestale e delle situazioni ecologiche in cui si sviluppa, individua gli interventi e i tempi utili per realizzare una corretta gestione dei boschi, correlandola con l'erogazione dei servizi utili ai proprietari e alla collettività.

4. Il PFR ha valenza quinquennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e approvato dalla Giunta regionale. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o

private, singole o associate, previsti nell'articolo 7.

5. La pianificazione di cui all'articolo 7 si applica anche ai boschi di uso civico.

Note:

[4] Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 dicembre 2016, n. 548](#), la [Delib.G.R. 30 giugno 2017, n. 274](#), la [Delib.G.R. 12 luglio 2022, n. 306](#) e la [Delib.G.R. 27 febbraio 2024, n. 52](#).

Art. 7 Piani di gestione e assestamento forestale [8].

In vigore dal 4 novembre 2012

1. I piani di gestione e assestamento forestale hanno una validità non superiore a venti anni.
2. Il piano di gestione e assestamento forestale deve contenere i seguenti elementi:
 - a) relazione e obiettivi del piano;
 - b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
 - c) documentazione cartografica;
 - d) analisi pedoclimatica e vegetazionale;
 - e) descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali;
 - f) valutazione della vulnerabilità idrogeologica ed eventuali misure di mitigazione messe in campo;
 - g) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
 - h) piano degli interventi selvicolturali;
 - i) piano della viabilità forestale ed eventuali opere di sistemazioni idraulico-forestali;
 - j) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;
 - k) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
 - l) indicazioni gestionali di eventuali aree naturali protette secondo i principi sanciti dalla [legge n. 394 del 1991](#), di alberi monumentali ai sensi della L.R. n. 47/2009 e boschi vetusti;
 - m) indicazioni gestionali per la tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella Rete Natura 2000 ([D.P.R. 357/1997](#), [D.P.R. 120/2003](#), [L. 157/1992](#)).
3. Qualora le aree boscate siano utilizzate per il pascolo degli animali, conformemente a quanto previsto nei regolamenti, il piano di gestione e assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche secondo quanto previsto dal regolamento d'uso. In tal caso, il piano può interessare anche aree non boscate ed esterne a quelle definite dall'articolo 4 commi 2 e 4, ma ad esse contigue.
4. Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata.
5. La pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è previsto la redazione di idonea progettazione secondo le disposizioni previste dai regolamenti.
6. I piani poliennali di taglio di cui al comma 5 hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. In ogni caso non possono derogare alle disposizioni previste dai regolamenti.
7. Il piano poliennale di taglio deve contenere i seguenti elementi:
 - a) obiettivi del piano;

- b) analisi delle caratteristiche stazionali dell'area;
- c) parametri dendroauxometrici;
- d) relazione tecnica forestale;
- e) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

8. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione e assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni dei regolamenti. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura foreste e forestazione.

9. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del Piano [6].

10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'[articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006](#) per come modificato dall'articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell'[articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16](#) approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749 [5].

11. [Nelle more del rilascio dei nullaosta da parte degli enti gestori delle aree protette, i piani sono approvati dal dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione, qualora ne sussistano le condizioni di conformità ai regolamenti o al PFR. In tal caso è fatto obbligo ai progettisti redattori dei progetti di taglio di produrre le relative autorizzazioni a cura del dipartimento regionale competente, pena la mancata approvazione del progetto] [7].

Note:

[5]Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 11, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge e dall'[art. 3, comma 1, lettera d\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)). Il testo originario era così formulato: «10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'[articolo 6 comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) per come modificato dall'articolo 4-undecies della L. 30 dicembre 2008, n. 205 e dall'[articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16](#) approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749.».

[6]Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera c\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)).

[7]Comma abrogato dall'[art. 3, comma 1, lettera e\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)).

[8]Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 dicembre 2016, n. 548](#), la [Delib.G.R. 15 dicembre 2020, n. 484](#), la [Delib.G.R. 12 luglio 2022, n. 306](#) e la [Delib.G.R. 27 febbraio 2024, n. 52](#).

Art. 8 Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione tramite l'ufficio regionale competente, promuove la redazione dell'Inventario forestale regionale secondo quanto previsto dal PFR.

2. La Regione Calabria promuove la realizzazione del Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria (S.I.F.CAL.) per le proprie finalità di pianificazione, programmazione e controllo dell'assetto

forestale regionale.

3. Il S.I.F.CAL. è collocato e gestito presso il dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione e raccoglie, elabora ed archivia, le informazioni relative alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture previste dalla [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'ARSAC) e dalla [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione di Azienda Calabria Verde) [9].

5. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione e a tal fine può affidare, attraverso apposita convenzione, a enti di ricerca, a istituti di sperimentazione e ad altri organismi scientifici, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.

6. La Regione favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali.

Note:

[9]Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lettera f\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)). Il testo originario era così formulato: «4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento si avvale della struttura del Centro cartografico regionale.».

Art. 9 Forme associative di gestione e affidamento dei beni.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione promuove la formazione di consorzi e altre forme associative allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale facente capo a proprietari diversi.

2. I consorzi e le altre forme associative per la gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette regionali, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.

3. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire a iniziative per la gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui siano specificati, le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico nella nuova modalità di gestione.

4. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero a altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.

5. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali. La gestione deve conformarsi al piano di gestione e assestamento forestale.

Art. 10 Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Gli Enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento

dei boschi e per la realizzazione di opere connesse alla viabilità forestale.

Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.

3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione e assestamento forestale di cui all'articolo 7, l'ente gestore deve accantonare almeno il 20 per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.

4. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli Enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

5. Gli enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia già stato oggetto di pianificazione forestale di cui all'articolo 7, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro, o aventi finalità mutualistiche. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, il rilascio delle concessioni è subordinato al parere da parte degli uffici gestori dell'area protetta e in caso di aree ricadenti in Rete Natura 2000, al nullaosta da parte del dipartimento competente in materia di politiche dell'ambiente, come previsto dal Reg. reg. n. 16 del 2009 in applicazione del [D.P.R. 357/97](#).

CAPO III

Gestione forestale sostenibile

Art. 11 Generalità.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l'applicazione della selvicoltura di cui all'articolo 4 comma 8.

2. Le attività di gestione forestale sostenibile rappresentano fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, nel rispetto delle normative previste a livello internazionale in tema di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

Art. 12 Misure per favorire la biodiversità.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione Calabria promuove la tutela e l'incremento della biodiversità secondo quanto previsto dai regolamenti.

Art. 13 Certificazione forestale.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), la Regione promuove l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da esso derivati.

Art. 14 Divieti.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 227/2001](#) e nei limiti dei regolamenti è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui.
2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Tuttavia questo può essere effettuato se previsto dal piano di assestamento o di gestione, dal piano dei tagli o dal piano di coltura, negli impianti di specie esotiche e di quelli per l'arboricoltura da legno.
3. In deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, la Regione può autorizzare interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Art. 15 Albo delle imprese forestali.**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai sensi dell'[articolo 7 del D.Lgs. 227/2001](#), l'albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. I regolamenti disciplinano le modalità di accesso e di tenuta del summenzionato albo.

Art. 16 Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale.**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone, arboree e arbustive, di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione e propagazione idoneo alla coltivazione vivaistica.
3. La Regione promuove l'individuazione di un apposito centro regionale per la produzione di semi forestali autoctoni certificati e per la redazione di registri regionali dei materiali di base.

Art. 17 Produzione di piante forestali.**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione, tramite il centro regionale e vivaisti autorizzati (se, per questi ultimi, è previsto dalla normativa vigente), provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, per come recepita dalla [legge 180/2002](#), dal [D.Lgs. 386/2003](#) e successive modificazioni.
2. La Regione, tramite il centro regionale, provvede, altresì, alla manutenzione delle strutture individuate ai fini vivaistici, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine.

Art. 18 Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco.**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco, ove disciplinata dai regolamenti comunali, deve svolgersi in modo da evitare danni permanenti alle specie ed all'habitat in cui vivono.
2. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.
3. I comuni devono dotarsi dei suddetti regolamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Funzione produttiva

Art. 19 Utilizzazioni boschive e viabilità forestale.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione, al fine di favorire l'occupazione e la permanenza delle popolazioni nei territori montani, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno e all'applicazione delle corrette metodologie di lavoro in bosco, promuove, per le imprese di utilizzazione forestale che ne fanno richiesta, già indicate all'articolo 15 comma 4, l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture ed infrastrutture, nonché l'attuazione di misure ed interventi nel campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Per il taglio e l'allestimento dei prodotti boschivi principali si rimanda a quanto previsto dai regolamenti.
3. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, lo strumento per conseguire una razionale gestione della risorsa forestale e la tutela del territorio.
4. L'implementazione della rete viaria forestale e gli interventi che comportano la modifica del tracciato di viabilità esistente o il suo allargamento, la realizzazione di imposti e piazzali di accatastamento temporanei, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti a quanto prescritto nei regolamenti.

Art. 20 Impiego delle risorse legnose [\[10\]](#).

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione, in armonia con i principi espressi dal Protocollo di Kyoto e con gli impegni sul clima ed energia assunti dall'Unione Europea, promuove la produzione della risorsa legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera, secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale.
2. L'amministrazione regionale incentiva la gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.
3. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno mediante la realizzazione di impianti per la produzione di biomassa legnosa. Le aziende e le imprese forestali che operano nel territorio regionale devono privilegiare l'utilizzo delle biomasse legnose prodotte localmente. La Regione promuove inoltre lo sviluppo di filiere integrate bosco-legno-energia al fine di attuare politiche ad alta sostenibilità economica/ambientale.

Note:

[\[10\]](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 giugno 2017, n. 274](#) e la [Delib.G.R. 27 febbraio 2024, n. 52](#).

Art. 21 Arboricoltura da legno.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta e a tal fine eroga contributi a enti e aziende agroforestali singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.
2. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.

Art. 22 Gestione dei castagneti.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione attribuisce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio e per l'economia rurale e forestale.
2. La Regione supporta le iniziative finalizzate all'ecocertificazione del legno di qualità e promuove inoltre le produzioni da frutto delle cultivar autoctone pregiate.
3. Il ripristino e miglioramento dei castagneti degradati deve essere effettuato secondo quanto stabilito dai regolamenti.
4. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno sia da legno che da frutto con esemplari della medesima specie, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma [D.Lgs. 386/2003](#).

CAPO V

Funzione protettiva e di difesa idrogeologica**Art. 23 Trasformazione e conversione del bosco.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal [R.D. n. 3267/1923](#) e dall'[articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 227/2001](#).
2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del D.Lgs. 42/2004](#).
3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del R.D.L. n. 1126/26 e dell'articolo 54 del R.D. n. 3267/23 [\[11\]](#).
4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:
 - a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;
 - b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla [legge 353/2000](#), al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socio-economica significativa.
5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione. Il Piano di coltura e conservazione di cui all'articolo 24, può, a richiesta dei legittimi proprietari o aventi causa, prevedere, in aree vocate ove è presente in maniera consistente una arboricoltura autoctona tipica, la sostituzione della specie arborea introdotta dall'intervento idraulico-forestale, con le essenze di cui sopra presenti nell'area vocata. In caso di Piano di coltura e conservazione già in atto si può, su istanza, formulata da parte dei legittimi proprietari o aventi causa, motivata e documentata, evidenziante la presenza consistente delle specie autoctone vocate, procedere a modifica del Piano al fine di consentire la sostituzione [\[12\]](#).
6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla

sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.

7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto.

È altresì vietata la ceduzione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.

8. È possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti o il restauro delle precedenti edificazioni nelle aree dove insistono, per come previsto dall'[articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#) (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, ivi comprese le aree con presenza di macchia mediterranea, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal Piano paesaggistico regionale, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'[articolo 15 della legge n. 241/1990](#) nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali) [\[13\]](#).

Note:

[\[11\]](#)Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lettera g\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)). Il testo originario era così formulato: «3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 53 del R.D. n. 3267/23.».

[\[12\]](#)Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1](#), della medesima legge).

[\[13\]](#)Comma dapprima aggiunto dall' [art. 7, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24](#) e poi così modificato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 20, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 24 Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. I terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, devono essere riconsegnati entro il 31 dicembre 2017[\[14\]](#).

2. La riconsegna ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, da parte dell'ente che li ha realizzati oppure dell'ente occupante, avverrà previa dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, anche allo scopo di accertare se la continuità del bosco realizzato può ritenersi garantita.

3. Al fine della riconsegna ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, dei terreni di cui al comma 2, l'ente occupante deve altresì predisporre, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/23, il piano di coltura e conservazione delle operazioni di governo boschivo da sottoporre inoltre, con le modalità stabilite dai regolamenti, all'approvazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione.

4. Il piano di coltura e conservazione, ferma restando la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti, può prevedere, in casi eccezionali, la trasformazione dei terreni, nelle aree di

estensione tali da interrompere la continuità del bosco e prive di copertura arborea e arbustiva, da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche o abiotiche o eventi accidentali, esclusi i casi di cui alla [legge 353/2000](#).

5 . Su istanza di parte, tesa a ottenere la restituzione di aree assoggettate a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'[articolo 54 del r.d. 3267/1923](#), ma prive di copertura arborea, le stesse potranno essere restituite con la prescrizione di assoggettarle al rimboschimento.

6. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di costruzioni appartenenti al patrimonio pubblico o privato, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, debbono essere considerate nel piano di coltura e conservazione. Devono essere escluse le aree edificate in costanza dell'occupazione dei terreni[\[15\]](#).

Note:

[\[14\]](#)Comma così modificato dall'[art. 17, comma 2, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

[\[15\]](#)Comma così modificato dall'[art. 17, comma 2, lettera b\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

Art. 25 Rimboschimento compensativo.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Nei casi in cui la trasformazione autorizzata del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al [D.Lgs. 42/2004](#) ed è disciplinato dai regolamenti.

Art. 26 Divieti.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. È fatto divieto di trasformazione dei boschi presenti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 12.

Art. 27 Sistemazioni idraulico forestali.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione provvede alle sistemazioni idraulico-forestali ed alla conservazione e difesa del suolo, nonché alla conservazione e alla manutenzione delle opere esistenti, secondo la normativa vigente.

2. Le sistemazioni idraulico forestali si attuano mediante il consolidamento dei versanti, l'esecuzione di opere paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, la riqualificazione ambientale, facendo anche ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Rientrano negli interventi di cui al comma 2, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

4 . La Giunta regionale può individuare e delimitare bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche e interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da

eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale su relazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 28 Lavori di pronto intervento e modalità di esecuzione.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

- a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
- b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
- c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari;
- d) verificare lo stato dell'ambiente con particolare riguardo all'accertamento dell'eventuale presenza di sostanze tossiche potenzialmente dannose per la salute umana prodotte in conseguenza degli incendi. A tale scopo la Regione attiva, al verificarsi di un incendio boschivo, gli enti strumentali competenti affinché vengano effettuate analisi della qualità dell'aria in prossimità dei territori interessati valutando in particolare i livelli di PM10 e PM25, Benzene, IPA e diossine.

CAPO VI

Funzione ambientale e naturalistica

Art. 29 Alberi e specie arbustive sottoposte a tutela.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione promuove l'individuazione e la tutela dei boschi vetusti, degli alberi monumentali e delle specie arbustive per come prescritto dai regolamenti, dal [D.P.R. 357/1997](#) e dalla L.R. n. 47/2009.

Art. 30 Raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi.

In vigore dal 4 novembre 2012

1 . La raccolta e la commercializzazione di funghi epigei e ipogei è disciplinata dalla [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#) (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) e successive modifiche in integrazioni.

2. Nei boschi ricadenti nei territori dei Parchi nazionali la raccolta dei funghi epigei è regolamentata da quanto previsto nei relativi piani e nelle misure di salvaguardia.

Art. 31 Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è, di norma, vietata in quanto si tratta di elementi peculiari della biocenosi. Può essere autorizzata secondo quanto prescritto dai regolamenti.

2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.

Art. 32 Forme di tutela nelle aree protette e nei Siti Natura 2000.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione, in ottemperanza alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e a quanto previsto dalla direttiva Habitat n. 92/43/CEE e dalla direttiva Uccelli n. 2009/147/CE promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette regionali, interregionali, nazionali e internazionali.
2. Le misure di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 sono predisposte all'interno dei piani di gestione e assestamento forestale.

CAPO VII

Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi**Art. 33 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione si impegna a redigere il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale di quanto previsto dall'[articolo 7 della l. 353/2000](#).
3. Alle aree boscate e ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'[articolo 10 della l. 353/2000](#) e dai commi successivi del presente articolo.
4. Nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall'[articolo 10 della l. 353/2000](#) e dal presente articolo, i regolamenti indicano le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.
5. La Regione si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

Art. 34 Difesa fitosanitaria e danni da cause abiotiche.**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa.
2. Nei boschi colpiti da patologie è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito dai regolamenti, assumendo le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.
3. La Regione divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.
4. [La difesa fitosanitaria in bosco è condotta ricorrendo prevalentemente a tecniche selvicolturali e di lotta biologica, secondo quanto disposto dai regolamenti] [\[16\]](#).

Note:

[16]Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

CAPO VIII

Funzione paesaggistica, turistica e culturale

Art. 35 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Anche allo scopo di ricostruire un legame tra i cittadini e il bosco, la Regione incentiva gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate e delle attività connesse alla didattica forestale ed educazione ambientale, nonché al turismo scientifico e sportivo.
2. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco, della flora e della fauna.

Art. 36 Tutela dell'ambiente rurale.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio.
2. Gli indirizzi stabiliti nel comma 1 sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 18 dell'articolo 4.

CAPO IX

Regime sanzionatorio

Art. 37 Sanzioni.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
 - a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;
 - b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell'articolo 16, si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del [D.Lgs. 386/2003](#);
 - c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione in violazione del primo comma dell'articolo 17, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00;
 - d) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;
 - e) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'articolo 23 comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;
 - f) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell'articolo 23 comma 5

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;

g) la violazione del divieto di cui all'articolo 26 comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3.500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;

h) per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 31 si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;

i) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00;

j) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 2.000,00;

k) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000.

2. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00. I regolamenti specificano le singole fattispecie sanzionatorie, commisurando l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma e, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del valore del danno causato.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 Regolamenti.

In vigore dal 4 novembre 2012

1 . Ogni riferimento della presente legge ai regolamenti Forestali, per semplicità indicati come regolamenti, nelle more di redazione, approvazione ed attuazione degli stessi, si intende alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

Art. 39 S.I.F.CAL.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Fino a quando non venga realizzato il S.I.F.CAL, la Regione Calabria si avvale del Centro cartografico regionale.

Art. 40 Commissione consultiva.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Per gli aspetti non specificatamente stabiliti nella presente legge, e per tematiche di rilevante interesse ad esse afferenti, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, può istituire, con apposito decreto, una commissione consultiva, composta dallo stesso, che la presiede, o da un suo delegato, dal dirigente del settore forestazione, e da quattro membri esterni, individuati tra le personalità di chiara fama appartenenti alla comunità scientifica ed accademica calabrese, con il compito di esprimere pareri o elaborare linee di indirizzo.

Art. 41 Utilizzo dei proventi.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. [Ai sensi dell'[articolo 9 del D.P.R. n. 616/1977](#) la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato] [\[17\]](#).
2. [Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla [legge 24 novembre 1981 n. 689](#) e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti] [\[17\]](#).
3. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme previste dai regolamenti attuativi della presente legge, dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria e dalla quota di accantonamento sui tagli boschivi confluiranno su appositi capitoli del bilancio regionale in favore del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

Note:

[\[17\]](#)Comma abrogato dall'[art. 3, comma 1, lettera i\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1](#)).

Art. 42 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La promulgazione della presente legge quadro non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 43 Norma di chiusura.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. Per tutte le questioni non specificamente trattate dalla presente legge si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 44 Entrata in vigore.

In vigore dal 4 novembre 2012

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 45 della seduta del 10 Febbraio 2025****Oggetto:** Approvazione Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anni 2025 - 2026.**Presidente e/o Assessore/i Proponente/i:** _____ (timbro e firma) **Avv. Gianluca Gallo****Relatore (se diverso dal proponente):** _____ (timbro e firma) _____**Dirigente/i Generale/i:** _____ (timbro e firma) **Ing. Domenico Maria Pallaria****Dirigente di Settore:** _____ (timbro e firma) **_Dott. Ernesto Forte**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	x	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	x	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	x	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	x	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	x	
8	ROSARIO VARI'	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 86308 del 10 Febbraio 2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 19 ottobre 1992, n. 20 recante “Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria”;

VISTA la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 25 recante “Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna”;

VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 recante “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”, per come modificata dall’art. 5 comma 11 della legge regionale n. 56 del 30 dicembre 2013, che all’art. 6 statuisce “la Regione provvede alla redazione e revisione del Piano (oggi Programma) Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali. Il PFR ha valenza pluriennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di foreste”;

CONSIDERATO che il “Programma Forestale Regionale” è stato approvato con D.G.R. 52 del 27/02/2024, ai sensi degli artt. 6, 7 e 20 della L.R. 45/2012;

CONSIDERATO che:

- l’art. 5 della citata legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, ai commi 1, 3 e 4 rispettivamente dispone:

- “...la Regione Calabria elabora il programma regionale per l’attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4...”;
- “Il programma regionale per le attività, di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale”;
- “Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi”;

- il Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali è propedeutico all’approvazione dei Piani Annuali di Forestazione;

- il “Programma Regionale Ponte per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali”, approvato con D.G.R. 53 del 27/02/2024 e successiva deliberazione n. 281 del 18/04/2024 del Consiglio regionale della Calabria, è terminato al 31/12/2024;

- è indispensabile, al fine di garantire la programmazione degli interventi relativi al Settore Foreste e Forestazione, procedere all’approvazione del “Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali per gli anni 2025 e 2026”;

- gli interventi previsti nel Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali per gli anni 2025 e 2026 sono realizzati in economia con il sistema dell’amministrazione diretta, così come previsto dalla L.R. n. 20/92 e dalla L.R. 2 marzo 2005 n. 8 e senza soluzione di continuità;

RITENUTO, pertanto, di proporre, per gli anni 2025 e 2026, l’approvazione del Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anni 2025-2026 quale strumento di programmazione, contenuto nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Bilancio Regionale e di seguito meglio dettagliate:

CAPITOLI DI BILANCIO	STANZIAMENTI ANNO 2025	STANZIAMENTI ANNO 2026
U9090102301 (fondi Stato L. 197/2022)	135.000.000,00 €	120.000.000,00 €
U0223321101 (risorse autonome)	53.500.000,00 €	53.500.000,00 €
U0223321115 (risorse autonome)	2.270.000,00 €	2.270.000,00 €
U0223321116 (risorse autonome)	170.000,00 €	170.000,00 €
U0223321117 (risorse autonome)	40.000,00 €	40.000,00 €
U0223321118 (risorse autonome)	20.000,00 €	20.000,00 €

VISTO l'allegato "A" che costituisce parte integrante della deliberazione;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024, recante: "Legge di stabilità regionale 2025";
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027";
- la DGR n. 766 del 27/12/2024, recante: "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- la DGR n. 767 del 27/12/2024, recante: "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria per come di seguito:

CAPITOLI DI BILANCIO	STANZIAMENTI ANNO 2025	STANZIAMENTI ANNO 2026
U9090102301 (fondi Stato L. 197/2022)	135.000.000,00 €	120.000.000,00 €
U0223321101 (risorse autonome)	53.500.000,00 €	53.500.000,00 €
U0223321115 (risorse autonome)	2.270.000,00 €	2.270.000,00 €
U0223321116 (risorse autonome)	170.000,00 €	170.000,00 €
U0223321117 (risorse autonome)	40.000,00 €	40.000,00 €
U0223321118 (risorse autonome)	20.000,00 €	20.000,00 €

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestali, Avv. Gianluca Gallo,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che in questa parte si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il “Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali per gli anni 2025-2026” quale strumento di programmazione, composto, nella sua interezza, dall'allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
On. Roberto Occhiuto

Legge regionale 16/05/2013, n. 25 - Calabria

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:

a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;

b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni².

²Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016 Il testo precedente era così formulato: «2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.».

Art. 2 Soppressione delle Comunità montane calabresi ⁴ ³.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle sopresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle sopresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1;

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle sopresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 o, in alternativa, nelle forme previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'articolo 50 della L.R. n. 4/1999 alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'articolo 3, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999 e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008 (Conversione in legge del decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

³Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, vedi l'art. 14, comma 3, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47

⁴Vedi, al riguardo, la L.R. 5 agosto 2016, n. 24

Art. 3 Liquidazione delle Comunità montane calabresi.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata.

Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente

dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale⁵.

2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così come determinato dal Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000 e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel "piano di liquidazione" di cui al comma 5 del presente articolo;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel "piano di trasferimento" di cui al comma 5 del presente articolo:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2 della Legge n. 135/2012, nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1° aprile 2014;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13⁶.

5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse

umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014⁷.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

8. I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

⁵Comma così modificato dall'art. 5, comma 19, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge) e dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

⁶Comma così sostituito dall'art. 5, comma 20, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'art. 1 della presente legge.».

⁷Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 239

Art. 4 Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde¹¹.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b);

c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo articolo 5, con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale; [12](#)

d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 "norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici");

d-bis) in occasione di calamità naturali, attività di supporto alla Protezione civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente [8.12](#)

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico dei conti⁹.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo [10](#)¹⁰.

⁸Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 18 a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della stessa legge).

⁹Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;

c) il Collegio dei sindaci.».

¹⁰Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.».

¹¹Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 8 maggio 2021, n. 181.

¹²Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 28 maggio 2024, n. 7280

Art. 5 Direttore generale.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

- a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;
- b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;
- d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale.

La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile¹³.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale¹⁴.

6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
- b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale n. 20/1992, (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);

- c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
- d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti¹⁵;
- e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire e la restituzione di terreni in occupazione¹⁶;
- f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi¹⁷;
- g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
- h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
- k) [deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'articolo 6 della presente legge]¹⁸;
- l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda¹⁹;
- m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della legge n. 353 del 2000 e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 20/1992.

7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza²⁰.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione²¹.

¹³Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'articolo 6, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.».

¹⁴Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «5. Nell'esercizio delle sue funzioni; il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo.

Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della legge regionale n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i.».

¹⁵Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi

quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci».

16 Lettera così modificata dall'art. 23, comma 2, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

17 Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione».

18 Lettera soppressa dall'art. 23, comma 2, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

19 Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «l. coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale».

20 Comma così sostituito dall'art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza».

21 Comma così sostituito dall'art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione».

Art. 6 Comitato Tecnico d'Indirizzo²².

In vigore dal 25 maggio 2013

[1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile].

22 Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

Art. 7 Revisore unico dei conti²³.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del revisore unico dei conti, il membro supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni dell'organo di controllo dell'Azienda ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito ²⁴.

2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7-bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.

²³Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Collegio dei sindaci. 1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. 2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico. 3. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, ai CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione. 4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.».

²⁴Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 34a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Distretti territoriali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione²⁵:

- a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della L.R. n. 20/1992;

b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 4/1999 e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle sopresse Comunità montane;

c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

²⁵Alinea così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016

Art. 9 Organizzazione.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.

2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 8.

3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali²⁶.

4. [Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due.

Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella Delib.G.R. n. 602/2010]²⁷.

5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'articolo 8 e dei trasferimenti di cui ai comma 4, lettera b), dell'articolo 3 della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

²⁶Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «3. L'azienda si articola in tre settori:

a) amministrativo;

b) patrimonio e servizi forestali;

c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.».

²⁷Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016

Art. 10 Bilanci e rendiconti.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 11 Personale.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNLUNCCEM - Parte Operai - per gli

addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla Delib.G.R. n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b) transitato dalle Comunità montane soppresse;

c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge;

e) di cui alle leggi regionali 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), che non sia stato contrattualizzato o stabilizzato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico). Il personale di cui al primo periodo, previa istruttoria a seguito di manifestazione di interesse a cura del dipartimento competente in materia di lavoro e welfare:

1) è assunto da Azienda Calabria Verde con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero di giornate annuali determinate nel rispetto del limite di spesa pari al contributo individuale omnicomprensivo fisso annuo di 11.157,24 euro;

2) è inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

La Regione sostiene la contrattualizzazione predetta, trasferendo ad Azienda Calabria Verde il contributo di cui al numero 1) a valere sulle risorse allocate alla Missione 15, Programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, nel limite massimo di autorizzazione annuale di spesa [29](#).

f) a tempo indeterminato del comparto idraulico-forestale, trasferito a decorrere dal giorno 1° dicembre 2023 dagli undici consorzi di bonifica commissariati ai sensi della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, che mantiene l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative [29](#).

2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 9, comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima [28](#).

4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate [30](#).

5. Il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della

sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che ha presentato domanda di passaggio/adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, è inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (CCNL FLL) nel profilo degli Operatori esperti [31](#).

6. Il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, previa manifestazione d'interesse, potrà essere inquadrato con CCNL FLL nel profilo degli Operatori esperti [31](#).

[28](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 19 a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della stessa legge).

[29](#)Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 novembre 2023, n. 55 a decorrere dal 1° dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[30](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2024, n. 27 a decorrere dal 9 luglio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

[31](#)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2024, n. 27 a decorrere dal 9 luglio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Risorse.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/1992, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'articolo 28 della L.R. n. 7/2006 sono abrogati.

4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 20/1992, sono riscossi direttamente da Azienda Calabria Verde e destinati al ripiano del disavanzo di gestione e al pagamento dei debiti pregressi dell'Azienda [32](#).

4-bis. [La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR] [33](#).

5. [La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde] [34](#)

6. [I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore][35](#).

[32](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 e poi così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 29 novembre 2022, n. 39 a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il testo precedente era così formulato: «4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R.

n. 20/1992, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.».

33Comma dapprima aggiunto dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 29 novembre 2022, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

34Comma dapprima modificato dall'art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43e poi abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 29 novembre 2022, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

35Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;

b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c).

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale³⁶.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014 ³⁷.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro

tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9 . L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della L.R. n. 20/1992, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della L.R. n. 4/1999 e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle sopresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2007, così come modificato dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

³⁶Comma così modificato dall'art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge).

³⁷Per il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di cui al presente comma, vedi art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2017, n. 42.

Art. 14 Norma finanziaria.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 -

dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

2 . La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'articolo 12.

4 . Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a), dell'articolo 5 comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 15

In vigore dal 25 maggio 2013

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 19/10/1992, n. 20 - Calabria

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Pubblicata nel B.U. Calabria 19 ottobre 1992, n. 122.

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:

- a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
- b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;
- c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;
- d) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 Settori di intervento (2).²

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono individuati i seguenti settori di intervento:

- a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi di acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;
- b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica;
- c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche a fini energetici per l'utilizzo delle biomasse;
- d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne.

² Ai sensi dell'art. 28, comma 6, L.R. 21 agosto 2006, n. 7 a decorrere dal 1° gennaio 2007 il compenso a titolo di spese generali, spettante ai Consorzi di Bonifica ed all'A.FO.R. per gli interventi di cui al presente articolo non può superare l'aliquota del 6 per cento del relativo costo. Vedi anche l'art. 16, commi 1, 2 e 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

Art. 3 Inventario regionale forestale.

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla elaborazione dell'inventario forestale.

Art. 4 Linee programmi provinciali.

1. Le province elaboreranno ed invieranno alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge idonee linee direttrici programmatiche per la determinazione degli indirizzi generali per

la difesa del suolo e l'assetto del territorio nelle more della predisposizione del piano territoriale di coordinamento.

2. Le direttrici programmatiche di cui al comma precedente individueranno in particolare le diverse destinazioni del territorio e le linee di intervento per la sistemazione idraulico - forestale ed il consolidamento del suolo.

3. Qualora le province non abbiano adempiuto all'elaborazione di quanto al comma 1 del presente articolo nel termine previsto, vi provvederà la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 5 Programma regionale forestazione(3).³

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4 ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla legge n. 752 del 1986.

2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche.

3. Il programma regionale per le attività di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale.

4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.

³ Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° marzo 2005, n. 197 e la Delib. C.R. 10 novembre 2006, n. 98.

Art. 6 Piani annuali.⁴

1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico - forestali di cui alla legge n. 442 del 1984, sono elaborati dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla base del programma di cui all'art. 5 e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno.

2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge, provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi, sentite le province territorialmente interessate.

⁴ Con Delib.G.R. 13 febbraio 2008, n. 116 è stato approvato il piano attuativo per l'anno 2008, ai sensi del presente articolo.

Art. 7

1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi prioritariamente con l'impiego degli operai idraulicoforestali di cui alla legge n. 442/1984, sono eseguiti in economia col metodo dell'amministrazione diretta:

- a) dall'A.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria - su tutto il territorio appartenente al patrimonio indisponibile regionale;
- b) dagli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, quando gli interventi ricadono sul territorio di appartenenza dei comprensori di bonifica integrale;
- c) dalle Comunità montane nei territori di loro pertinenza e non compresi in quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Gli interventi per i quali sia previsto il ricorso ad appalto, purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione all'A.FO.R., agli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, alle Comunità montane, tenendo conto della ripartizione territoriale di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni **5**

5 Il presente articolo, già modificato dall'art. 6, comma 8, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, è stato poi così sostituito dall'art. 6-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Esecuzione interventi. 1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi in economia con l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla L. n. 442 del 1984 saranno eseguiti dall'A.F.O.R. su tutto il territorio regionale ad esclusione di quello compreso nei comprensori di bonifica integrale. Relativamente agli interventi in economia da eseguirsi in quest'ultimo territorio gli stessi saranno effettuati dagli enti di cui alla L.R. n. 5 del 1988

2. Gli interventi per i quali sia indispensabile il ricorso ad appalto purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione alle Comunità montane o ai comuni singoli o associati, e agli Enti di cui alla L.R. n. 5 del 1988 quando gli interventi ricadono nei comprensori di bonifica.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni.

4. I progetti inerenti ad interventi finanziati con i fondi relativi alla forestazione non potranno superare l'importo di lire 5 miliardi e sono sottoposti all'istruttoria ed all'approvazione secondo le norme previste all'art. 38 della presente legge.».

Art. 8 Impiego Corpo forestale.

1. La Regione può impiegare il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, secondo le modalità previste nell'apposita convenzione stipulata con il Ministro per l'Agricoltura e foreste, rinnovabile periodicamente, per come nella stessa convenzione previsto.

Art. 9 Istituzione Azienda forestale.

1. È istituita l'Azienda forestale della regione Calabria (A.FO.R.).

2. L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 10 Compiti dell'Azienda.

1. L'Azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, ha il compito di:

- a) elaborare i programmi annuali di cui all'articolo 6 ed eseguire gli interventi di cui all'articolo 7;
- b) contribuire alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio sul quale ricadono i beni affidati alla sua gestione;
- c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della Regione;
- d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno, attuate da Istituti o Enti specializzati.

Art. 11 Beni dell'Azienda.

1. L'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, provvede all'amministrazione dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione:

a) foreste, terreni, fabbricati ed impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e trasferiti alla Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno alla Regione.

2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lettere a) e b).

3. I boschi ed i terreni che a qualsiasi titolo perverranno all'Azienda entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 12 Gestione parchi naturali.

[1. L'Azienda può promuovere l'istituzione di parchi naturali, di riserve naturali, di oasi faunistiche e, in genere, di aree protette appartenenti ad enti pubblici o privati.

2. Le province potranno indicare nuove aree nelle quali sia opportuna l'istituzione di parchi o riserve naturali] 6.

6 Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, L.R. 14 luglio 2003, n. 10.

Art. 13 Organi dell'Azienda.

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14 Presidente.

1. Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, ed è scelto tra esperti di chiara fama nel settore o discipline affini, docenti universitari, liberi professionisti, manager provenienti dal sistema produttivo pubblico o privato.

2. Ai fini della ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei consiglieri di amministrazione si applicano le norme vigenti per gli enti soggetti a controllo della Regione. In ogni caso non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione 7:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che siano stati sottoposti, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione (salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 legge n. 327 del 1988 e dall'articolo 14 legge n. 55 del 1990);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria.

3. Decadono dall'incarico coloro che dopo la nomina si dovessero trovare nelle condizioni di cui ai commi precedenti.

4. Il Consiglio regionale provvederà alla loro surroga entro 30 giorni.

5. Non può ricoprire le funzioni di Direttore o Vice Direttore, ecc. coordinatore chi si trova nelle

condizioni di cui sopra.

6. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e soprintende alla sua gestione.

⁷ In materia di ineleggibilità ed incompatibilità, vedi la L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale ed uno designato dall'unione regionale delle Bonifiche.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma 1, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle Comunità montane, i consiglieri dei comuni della Regione, degli Enti sub regionali, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Azienda per contratti di opere di somministrazione o di concessione.

4. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente, pena la decadenza automatica.

5. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale alla forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Azienda. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla forestazione, in caso di persistente inattività o inefficienza. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore alla forestazione, nomina un Commissario straordinario e due sub - commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili ⁸.

8. I tre membri del Consiglio di Amministrazione di nomina del Consiglio regionale vengono eletti dal Consiglio regionale stesso con voto limitato a un nominativo.

⁸ Comma così sostituito dall'art. 7-quater, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 16 Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6;
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) approvare il rendiconto generale previa relazione del collegio dei revisori;
- d) proporre alla Regione la acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;
- e) formulare alla Regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni

che incidono sull'entità del patrimonio ad essa affidato o se vincolino la disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscono diritti reali a favore di terzi;

f) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;

g) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

h) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

i) deliberare sulla organizzazione degli uffici mediante l'adozione del regolamento di cui all'articolo 37;

l) formulare le richieste di comando del personale regionale;

m) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal Presidente.

Art. 17 Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.

2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio almeno una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), g) e i) dell'articolo 16 sono adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Provvedimenti di urgenza.

1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda.

2. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

3. In caso di mancata ratifica il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 19 Revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Consiglio regionale di cui uno effettivo ed uno supplente eletti dalla minoranza.

2. I componenti del Collegio dei revisori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.

5. La carica dei revisori ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, è nominato dal Presidente della Regione.

7. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo annualmente su di essa alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

Art. 20 Vice Presidente dell'Azienda.

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 Indennità di carica (8).⁹

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità pari rispettivamente al 90 per cento, al 60 per cento, al 45 per cento di quella spettante ai consiglieri regionali ¹⁰.

2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto regioni-Enti locali ¹¹.

3. Spetta, altresì, al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, qualora non usino il mezzo dell'Azienda, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Azienda, sommando andata e ritorno, in misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea ¹².

⁹ Vedi, anche, l'art. 2-ter, comma 2, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 6-ter, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

¹¹ Comma così sostituito sia dal comma 3 che dal comma 8 dell'art. 2-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 (con identica formulazione). Il testo originario era così formulato: «2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'azienda, spetta il trattamento economico di missione pari a quello dei consiglieri regionali.».

¹² Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 13, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 22 Direzione generale.

1. La Direzione generale dell'A.FO.R., il cui organico sarà definito dal Regolamento di cui al successivo art. 28, avrà al vertice un Direttore generale e due Vice Direttori generali, rispettivamente per il settore Forestazione e Difesa del suolo e per il settore Foreste Regionali.

2. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore vengono conferiti dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Il Direttore generale ed i due Vice Direttori generali dovranno essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze agrarie o forestali, o Ingegneria, o in Giurisprudenza o in Scienze economiche, e di poliennale esperienza professionale e professionalità specifica per aver svolto funzioni a livello apicale che rappresentano titolo preferenziale

4. Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a personale regionale, di Enti sub-regionali, o a personale impiegato dalla Regione ai sensi del D.P.R. n. 11 del 1972 e D.P.R. n. 616 del 1977, già in possesso della qualifica di secondo livello dirigenziale o equiparato.

5. Gli incarichi di Direttore generale, Vice Direttore generale, Responsabile di servizio o ufficio dell'A.FO.R. non sono cumulabili con altri incarichi, sia relativi a competenze statali che regionali, nonché di altri Enti subregionali.

6. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale vengono conferiti per un quinquennio e sono rinnovabili.

7. Al Direttore generale compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 6 del 1991.

8. Ai vice Direttori generali compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'A.FO.R. nei limiti previsti dalla legge regionale n. 6 del 1991.

Art. 23 Compiti della Direzione Generale dell'Azienda.

1. La Direzione Generale dell'Azienda dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e al Presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; esegue gli atti inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 Personale dell'Azienda.

1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorrere dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale:

- a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione;
- b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34;
- c) il personale di cui alla legge regionale n. 25 del 1988;
- d) personale impiegato dai Consorzi di bonifica integrale o dall'E.S.A.C. nel settore della forestazione all'entrata in vigore della presente legge;
- e) personale dei Consorzi di bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai sensi della legge regionale n. 5 del 1988;
- f) personale statale, posto a disposizione della Regione sulla base della convenzione di cui all'articolo 8.
- g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34 individuato con delibera della Giunta regionale n. 5439 del 17 ottobre 199 [13](#).

2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.

[13](#) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 6, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e così modificata dall'art. 13, comma 6, L.R. 13 settembre 1999, n. 27. La data della delibera n. 5439 è così indicata nel B.U. in cui è stata pubblicata la suddetta L.R. 27/1997 di modifica della presente lettera.

Art. 25 Personale di cantiere.

1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico - forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 442, utilizzato dagli uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di bonifica e dall'E.S.A.C. per la esecuzione degli interventi di settore. Agli stessi si aggiunge il personale di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005), il cui numero è riportato nel decreto n. 17179 del 21 ottobre 2004 del Dipartimento Forestazione della Regione Calabria [14](#).

2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 7, sarà gestito dall'A.FO.R., nonché dai Consorzi di bonifica relativamente a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 7.

3. I Consorzi di bonifica, le Comunità montane, i comuni singoli o associati potranno utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata degli stessi.

[14](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 30 novembre 2023, n. 55, a decorrere dal 1° dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 26 Qualifiche ed incarichi personale di cantiere.

1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23,

convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 e di cui alla legge regionale n. 8/2005, riveste le qualifiche e ricopre i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e C.I.R - Contratto Integrativo Regionale). La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi agli interventi di forestazione, approvati dalla Regione, e non sulle spese generali riconosciute dalle leggi regionali vigenti agli Enti attuatori, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20. La norma si applica al personale in servizio presso gli Enti attuatori le attività di forestazione, alla data del 30 novembre 2023, che abbia svolto la funzione impiegatizia presso lo stesso Ente nell'ultimo anno in maniera ininterrotta [15](#).

2. Gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, a far tempo dall'approvazione della legge n. 442 del 1984 e pienamente in regola con la normativa e la legislazione nazionale e regionale sulla trasparenza e la lotta alla criminalità comune e mafiosa, dovranno essere conferiti dall'Azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale.

[15](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 34, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 30 novembre 2023, n. 55, a decorrere dal 1° dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli operai idraulico-forestali di cui all'articolo 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale).».

Art. 27 Anagrafe.

1. L'Azienda provvede annualmente a comunicare alla Regione gli elenchi anagrafici di tutto il personale utilizzato nei cantieri (operai a tempo determinato e tempo indeterminato) ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 28 Articolazione aziendale e Regolamento A.FO.R.

1. Al fine della razionale esecuzione degli interventi e per la migliore gestione delle foreste regionali, l'A.FO.R. si articola in servizi provinciali ed in uffici subprovinciali.

2. Ciascun servizio avrà competenza a livello provinciale e si articolerà in uffici.

3. In base al regolamento dell'A.FO.R., da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà individuato altresì presso ciascun servizio provinciale, specifico ufficio per la gestione delle foreste regionali.

Art. 29 Produttività interventi.

1. Il lavoro forestale deve essere produttivo. La Regione adotterà, nella normativa di attuazione della presente legge, criteri per garantire agli operai la produttività del loro lavoro.

Art. 30 Costituzione Aziende produttive.

1. La A.FO.R., per le finalità e nei limiti di cui al successivo articolo 31, può costituire:

- a) Aziende per la utilizzazione del legno di prima lavorazione;
- b) altre Aziende di trasformazione dei prodotti di bosco.

Art. 31 Gestione Aziende.

1. Per la gestione delle Aziende di cui all'articolo 30 deve essere adoperato lavoro forestale.

2. Le suddette Aziende costituite, potranno essere concesse per tre anni rinnovabili in gestione a cooperative di operai forestali di età compresa tra i 21 e i 40 anni a condizione che gli stessi siano

esclusi dagli elenchi anagrafici di settore alla fine del primo triennio di concessione e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 32 Formazione Professionale.

1. Agli operai delle Aziende produttive sarà assicurata, durante i primi tre anni di concessione, la possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale finalizzati alla specializzazione del lavoro nel loro settore.

Art. 33 Controllo e vigilanza.

1. La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dalla Regione.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e i) dell'articolo 16 sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale; quelle di cui alle lettere d), e), f), g), h), l), m) dello stesso articolo 16 sono soggette al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, secondo le modalità indicate nella legge regionale sui controlli prevista dagli artt. 41 e 44 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [16](#).

[16](#) Vedi la L.R. 5 agosto 1992, n. 12

Art. 34 Bilancio e rendiconto.

1. Il documento di programmazione annuale ed il bilancio di previsione dell'Azienda devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

2. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto contestualmente a questo all'approvazione del Consiglio regionale.

3. Il rendiconto generale deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione [17](#).

4. In materia di bilancio e di contabilità l'Azienda è tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli 3° e 4° della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, in quanto applicabile.

[17](#) Comma così modificato dall'art. 37, comma 10, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

Art. 35 Entrate.

1. L'Amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'A.FO.R. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

2. L'Azienda realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla A.FO.R. da erogarsi da parte della Regione Calabria nella misura fissa dell'11 per cento;

b) contributi ordinari della Regione;

c) contributi straordinari della Regione;

d) eventuali contributi dello Stato;

e) eventuali contributi degli Enti Locali;

f) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;

g) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

h) eventuali altre entrate o contributi.

3. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.

Art. 36 Servizio di tesoreria.

1. Per la gestione del servizio di tesoreria, sono estesi all'Azienda, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1973, n. 10 e nel regolamento regionale di attuazione 26 giugno 1982, n. 1, nonché la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, negli stessi termini, alle stesse condizioni, vigente per la Regione Calabria.

Art. 37 Regolamento e pianta organica.

1. Entro un anno dalla costituzione degli organi della A.FO.R., il Consiglio di Amministrazione adotterà il regolamento funzionale dell'Azienda, il quale dovrà stabilire la pianta organica del personale della stessa, nonché i servizi e i compiti specifici delle strutture esecutive.

Art. 38 Approvazione progetti.

1. I progetti, comunque affidati all'Azienda, sono soggetti alle norme di cui alla L.R. 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Titolare delle funzioni di istruttoria tecnico - amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1975, è la Giunta regionale, che a tal fine si avvarrà delle strutture tecnico - amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi, forestazione, protezione civile», in base alle modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1987 e alla legge regionale n. 55 del 1990.

3. Comunque la Giunta regionale è titolare delle funzioni di istruttoria tecnico - amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo per tutti i progetti esecutivi del piano annuale, facente parte del programma regionale per le attività di forestazione e di gestione delle foreste regionali; per questo si avvarrà delle strutture tecnico - amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi - Forestazione - protezione civile».

Art. 39 Norma transitoria.

1. Il Consiglio regionale dovrà provvedere alla elezione degli organi dell'Azienda di cui all'articolo 13 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi dell'Azienda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvederà alla nomina di un Commissario e di un Direttore provvisorio dell'Azienda, i quali resteranno in carica, rispettivamente, fino alla costituzione degli organi della A.FO.R. e fino alla nomina dei coordinatori a norma dell'articolo 22.

3. Allo scopo di evitare soluzione di continuità degli interventi la Regione continua negli interventi fino a quando l'A.FO.R. non sarà operante.

Art. 40 Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in lire 500.000.000 per l'anno 1992, si fa fronte con il fondo di dotazione per la gestione delle foreste demaniali di cui al capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1992.

2. Con successiva legge regionale si provvederà ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione dell'Azienda Foreste Demaniali, approvato dall'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1992, n. 10 e gestito ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1974, n. 10.

Delibera della Giunta regionale 27/02/2024, n. 52 - Calabria

Approvazione Programma Forestale Regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 22 marzo 2024, n. 63.

Preambolo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- *Il Piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030;*
- *Le iniziative di sensibilizzazione promosse dall'ONU in relazione alle foreste* In particolare, con Risoluzione 61/193 del 20 dicembre 2006 e la Risoluzione 67/200, del 21 dicembre 2012;
- la "Nuova strategia forestale europea per il 2030 COM (2021) 572 final, del 16 luglio 2021;
- il Decreto Interministeriale n. 677064 del 24 dicembre 2021 - Strategia Forestale Nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, portante il nuovo Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali che all'art. 6, comma 1, statuisce: "*In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.*";
- La legge regionale 9 ottobre 2012, n. 45 recante "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", che all'art. 6 statuisce "*...la Regione provvede alla redazione e revisione del Piano (oggi Programma) Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali. Il PFR ha valenza pluriennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di foreste.*";
- la Delib.G.R. n. 306 del 12 luglio 2022 recante: *Aggiornamento delle "Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale" e "Linee Guida per la redazione del Programma Forestale Regionale" di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 45/2012 - Approvazione;*

ATTESO che:

- La Regione Calabria, in attuazione a quanto disposto all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2018 n. 34 (TUFF), in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale (SFN), in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, ha provveduto alla elaborazione del proprio Programma Forestale Regionale (PFR);
- Il Programma Forestale Regionale, nel rispetto dei principi e delle competenze sancite dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico della Repubblica italiana e in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale, ha individuato delle specifiche linee strategiche regionali in materia forestale e delle priorità di intervento;
- Da queste si delineano gli Indirizzi e gli Obiettivi strategici regionali attraverso lo studio e la

conoscenza delle situazioni e delle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche del territorio regionale;

- Il PFR, coerentemente con la SFN, avrà validità ventennale (2024 - 2044) e sarà aggiornato a seguito di verifiche quinquennali, in considerazione delle strategie, e degli indicatori individuati, tenendo, altresì, conto dei criteri che per dettato legislativo indirizzano i Programmi forestali regionali, di cui al decreto attuativo in tema di pianificazione forestale predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

RITENUTO approvare il Programma Forestale Regionale 2024/2044 elaborato dalla UOA Politica della Montagna, Foreste, Forestazione e difesa del suolo;

PRESO ATTO

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con Delib.G.R. n. 17/2020;

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestali, Avv. Gianluca Gallo,

Delibera

[Testo della deliberazione]

la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi, in questa parte, integralmente richiamata e trascritta:

di approvare ai sensi degli artt. 6, 7, e 20 della L.R. 45/2012 il Programma Forestale Regionale 2024/2044, con relativi allegati per formarne parte integrale e sostanziale;

di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Allegato Programma Forestale Regionale

Scarica versione PDF